

zione della tassa di compensazione istituita dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70. La predetta tassa costituisce un provvedimento di stabilizzazione all'importazione, inerente all'organizzazione comune dei mercati

nel settore vitivinicolo, mentre i provvedimenti contemplati dagli articoli succitati hanno il solo scopo di ovviare a difficoltà derivanti da situazioni anomale di mercato.

Nel procedimento 181-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

R. & V. HAEGEMAN S.R.L., Bruxelles,

e

STATO BELGA, nella persona del ministro degli affari economici, Bruxelles,

domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, sottoscritto ad Atene il 9 luglio 1961, e del protocollo n. 14, cui rinviano le disposizioni finali del predetto accordo, in ordine al problema del se la tassa di compensazione contemplata dall'art. 9, n. 3, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, si applichi ai vini greci importati nel territorio dell'unione economica belgo-lussemburghese,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner et M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A.J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Prima dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816 (GU 1970, n. L 99) «relativo a disposizioni complementari in materia d'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», i vini greci importati nel Benelux non erano sottoposti ad alcun dazio doganale né a restrizioni quantitative. In seguito all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, concluso ad Atene il 9 luglio 1961 (GU 1963, n. 26) (in prosieguo «Accordo d'Atene»), il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi avevano dichiarato che avrebbero applicato alle importazioni dalla Grecia il regime vigente per le importazioni dalla Francia, dalla Germania e dall'Italia, cioè un regime d'esenzione doganale.

Il 1° giugno 1970 entrava in vigore nella Comunità il regolamento n. 816. Esso prevedeva, in particolare, all'art. 9.:

- la fissazione di prezzi di riferimento per il vino rosso e per il vino bianco;
- la riscossione, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali risultasse inferiore al prezzo di riferimento, d'una tassa di compensazione pari alla differenza fra i due prezzi.

Le modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione nel settore del vino venivano stabilite con regolamento della Commissione 29 maggio 1970, n. 1019, entrato esso pure in vigore il 1° giugno 1970 (GU 1970, n. L 118).

Le disposizioni dell'accordo d'Atene rilevanti per la controversia in esame sono, in particolare, le seguenti:

«Protocollo n. 14, n. 2

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia.

Articolo 37, n. 2, a)

Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III e in deroga agli articoli 13, 14, 15, 17, 25, 26 e 27 dell'accordo, le parti contraenti:

- a) si astengono dall'introdurre fra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione, e dall'aumentare quelli che esse applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'accordo».

Articolo 41, n. 1

Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le parti contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità, è data facoltà alla Comunità, dall'inizio dell'applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, di applicare

per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere:

- o temporaneamente sospese o ridotte,
- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.

Articolo 43

Quando un prodotto è disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sul mercato di uno o più Stati membri o della Comunità da un lato, o su quello della Grecia dall'altro, la parte contraente interessata può applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita.

L'ammontare e le modalità di detta tassa sono fissati dal Consiglio di associazione.

Fino al momento in cui la decisione del Consiglio di associazione diviene operante, le parti contraenti possono fissare l'ammontare e le modalità di detta tassa.»

Poiché il prezzo d'offerta franco frontiera del vino greco importato in Belgio ed in Lussemburgo risultava inferiore al prezzo di riferimento, il Belgio provvedeva a riscuotere la tassa di compensazione. La società *R. & V. Haegeman* (in prosieguo *Haegeman*), importatrice di vini, si rivolgeva con lettera 15 luglio 1971 alla Commissione, chiedendo l'esenzione dal pagamento della predetta tassa per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 816

(1° giugno 1970) ed ancora in corso d'esecuzione. Essa si richiamava all'accordo d'Atene, e più precisamente al protocollo n. 14, cui rinviano le disposizioni finali del predetto accordo, relativo alle esportazioni greche di vini di uve fresche, nonché di mosti di uve fresche resi muti mediante l'aggiunta d'alcool, ed asseriva che il regime previsto dai succitati testi per le importazioni di vini greci nel Benelux non si ricollegava all'art. 9 del regolamento n. 816/70.

La Commissione rispondeva tuttavia, con lettera 9 agosto 1971, che la richiesta esenzione non trovava giustificazione nell'organizzazione comune dei mercati relativa al settore vitivinicolo, né nell'accordo d'Atene. Essa confermava il proprio orientamento con una successiva lettera 27 novembre 1971.

Il 13 dicembre 1971 la *Haegeman* adiva la Corte di giustizia (causa 96-71), chiedendo l'annullamento della decisione negativa ed il risarcimento dei danni. Il ricorso veniva respinto con sentenza 25 ottobre 1972 (*Raccolta* 1972, pag. 1005). La Corte affermava, sul primo punto, la competenza dei giudici nazionali a pronunziarsi sulle richieste di rimborso della tassa di compensazione ed osservava, circa il secondo punto, che un'eventuale responsabilità della Comunità dipendeva, nella fattispecie, dalla legittimità della riscossione della predetta tassa.

In data 16 maggio 1972 la *Haegeman* citava in giudizio lo Stato belga, nella persona del ministro degli affari economici, per ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di tassa di compensazione dopo il 1° giugno 1970. Essa sosteneva in particolare che il regolamento n. 816/70 violava il n. 2 del protocollo n. 14, richiamato dalle disposizioni finali dell'accordo d'Atene, nonché gli artt. 37, 41 e 43 del predetto accordo. Il Tribunale di Bruxelles, investito della causa, ha deciso, con sentenza 17 ottobre 1973, di sospendere il procedimento e di sottoporre, a norma dell'art. 177 del trattato CEE alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

- «1. Come vada inteso il termine "regime" di cui al punto 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo di associazione tra la CEE e la Grecia.
 2. Se la tassa di compensazione riscossa dalla Commissione delle Comunità europee all'importazione di vini greci nel Belgio e nel Granducato di Lussemburgo costituisca un dazio o una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 37, n. 2, dell'accordo suddetto.
 3. Se la Commissione delle Comunità europee, in base all'art. 43 dello stesso accordo, sia autorizzata a decidere da sola, cioè senza interpellare il Consiglio dell'associazione, circa l'ammontare e le modalità di riscossione della tassa di compensazione applicata all'importazione di vini greci nel territorio della CEE.
 4. Se, sussistendo tutti i presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 41 dell'accordo di associazione, la Commissione delle Comunità europee sia legittimata ad esercitare la tutela ivi prevista, ricorrendo ad un sistema diverso dai prezzi minimi e, più precisamente, istituendo tasse compensative riscosse dalla Comunità».
2. La sentenza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 7 novembre 1973.

La società R. & V. Haegeman, nella persona del proprio amministratore V. Haegeman e con l'avv. Jacques Putzeys, del foro di Bruxelles, lo Stato Belga, nella persona del ministro degli affari economici e con l'avv. Adolf Houtekier, patrocinante in cassazione, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Bernard Paulin, in qualità d'agente, hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

A — Osservazioni della società R. & V. Haegeman

La società Haegeman osserva, circa la *prima questione*, che uno degli scopi essenziali dell'accordo d'Atene era di riservare alla Grecia un trattamento preferenziale, di vantaggio rispetto agli altri Stati terzi e di quasi-assimilazione con gli Stati membri. Proprio ispirandosi a tale obiettivo, il n. 2 del protocollo n. 14 applica alle importazioni di vini greci nel Benelux lo stesso regime cui i paesi del Benelux sottopongono le importazioni di vini dalla Francia, dalla Germania e dall'Italia. Dal momento che queste ultime importazioni sono completamente libere, neppure le importazioni di vini greci dovrebbero venir sottoposte a dazi o contingenti. È errato voler distinguere in proposito fra *regime d'importazione*, da un lato, e *regime delle tariffe e dei contingenti*, dall'altro; il regime di importazione dei vini greci negli Stati membri è costituito *unicamente* da disposizioni in materia di tariffe e di contingenti, il che rende priva d'oggetto la distinzione testé accennata. La predetta distinzione svuoterebbe inoltre di contenuto il n. 2 del protocollo n. 14 con riguardo al Belgio, il quale non sottopone ad alcun dazio o contingente i vini francesi, italiani e tedeschi.

Si può invece distinguere fra *regime d'importazione* e *regime di circolazione* dei vini greci nei territori degli Stati membri, benché sia evidente che il sopraenunciato principio del protocollo n. 14 si applica soltanto al regime d'importazione. La tassa di compensazione rientra nel regime d'importazione; di conseguenza la sua riscossione è in contrasto con il n. 2 del citato protocollo. La Haegeman propone di risolvere la prima questione come segue:

«Il termine "regime" di cui al n. 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo di

associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia va inteso come regime d'importazione dei vini greci nel territorio del Regno del Belgio, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi».

Circa la *seconda questione*, la Haegeman sostiene che il termine «tassa di compensazione» non corrisponde ad una precisa figura giuridica; la natura di tale imposizione va perciò definita, di volta in volta, sulla base degli scopi che con essa si perseguono e degli effetti da essa prodotti. Nell'ipotesi dell'art. 37, n. 2, a), dell'accordo di Atene, la tassa ha senza dubbio effetti equivalenti a quelli dei dazi doganali; essa infatti grava sulle importazioni negli Stati membri, e si propone e consegue il risultato di proteggere la produzione comunitaria, riportando il prezzo dei vini greci al livello del prezzo di riferimento.

È inesatto assimilare la tassa in questione ad un prelievo, per giustificarne l'applicazione grazie al protocollo n. 12 il quale, con riferimento agli artt. 12 e 37 dell'accordo di Atene, esclude espressamente che i prelievi previsti nel quadro della politica agricola comune possano essere considerati come tasse d'effetto equivalente. Non bisogna dimenticare che, qualora la Comunità abbia sottoscritto, come nella fattispecie, un accordo d'associazione dal quale sorgono l'obbligo di stand-still ed il divieto d'istituire nuovi dazi doganali o tasse d'effetto equivalente, il problema della natura della tassa di compensazione non è più un problema di diritto comunitario, bensì di diritto internazionale. La soluzione va perciò cercata, tenendo conto della funzione dei dazi doganali nell'ordinamento giuridico internazionale, funzione che consiste sempre nel proteggere il mercato nazionale o comunitario. La tassa in questione ha tale funzione protettiva di fronte ai paesi terzi; non sussiste perciò alcun dubbio che, nell'ambito dell'ordinamento internazionale e più precisamente nel quadro dell'accordo d'Atene, essa va considerata come una tassa d'effetto equivalente.

D'altra parte, la tassa di compensazione non può essere assimilata ad un prelievo, in quanto essa non soddisfa alle esigenze e non ha le funzioni proprie di quest'ultimo. Dal momento che i vini greci giungono nei paesi del Benelux a prezzi inferiori al prezzo di riferimento, la tassa di compensazione ha effetti diversi in ogni singolo paese della Comunità.

La Haegeman propone di risolvere la seconda questione come segue:

«La tassa di compensazione riscossa dalla Commissione delle Comunità europee sulle importazioni di vini greci nel Belgio e nel Granducato del Lussemburgo è una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi dell'art. 37, n. 2, a), dell'accordo di associazione e non può venire assimilata, nell'ordinamento giuridico internazionale ai prelievi ai sensi del protocollo n. 12».

Per quanto riguarda la *terza questione*, la Haegeman fa notare che, nell'ambito dell'art. 43 dell'accordo d'Atene, la tassa di compensazione appare come un provvedimento destinato a tutelare una delle parti contraenti, con necessarie ripercussioni sui mercati delle altre parti contraenti. Esattamente per questo motivo le parti dell'accordo hanno previsto una procedura che deve obbligatoriamente essere seguita per fissare l'ammontare e le modalità di riscossione della suddetta tassa. La competenza esclusiva a decidere in materia è stata riservata al Consiglio d'associazione; la facoltà contemplata nell'ultimo comma dell'art. 43 riguarda soltanto un'ipotesi particolare, in cui si ravvisi una situazione d'urgenza che richieda l'adozione di provvedimenti provvisori. Nella fattispecie è invece pacifico che la tassa di compensazione è stata applicata unilateralmente dalla Comunità, senza neppure consultare il Consiglio d'associazione. La soluzione proposta dalla Haegeman per la terza questione è perciò la seguente:

«In base all'art. 43 dell'accordo d'associazione, la Commissione delle Comunità europee non è autorizzata a decidere da sola, cioè senza interpellare il Consi-

glio d'associazione, l'ammontare e le modalità di riscossione della tassa di compensazione».

In ordine alle *quarta questione*, infine, la Haegeman sostiene che l'art. 41, n. 1, dell'accordo d'associazione, se consente alla Comunità di adottare provvedimenti di salvaguardia allo scopo di evitare che la liberalizzazione degli scambi fra le parti contraenti conduca a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39 del trattato CEE, non le lascia tuttavia alcuna scelta circa la natura dei suddetti provvedimenti: questi ultimi possono soltanto consistere nella creazione d'un sistema di prezzi minimi che permettano di attenuare lo svantaggio che inevitabilmente dovrà subire la controparte. Il sistema dei prezzi minimi non può venire confuso con la riscossione d'una tassa di compensazione. In primo luogo, l'ammontare della tassa di compensazione varia in funzione del prezzo d'offerta franco frontiera dei vini greci e del prezzo di riferimento dei vini comunitari, mentre i prezzi minimi sono per loro natura prezzi fissi. In secondo luogo, la tassa di compensazione viene percepita dagli Stati membri per conto della Comunità, senza alcun vantaggio per la Grecia. Ne consegue che la riscossione della tassa di compensazione invece della creazione di un sistema di prezzi minimi comporta un doppio vantaggio per la Comunità a scapito della Grecia. Lo squilibrio tra le parti, che risulta dalla predetta situazione, è contrario tanto allo spirito quanto alla lettera dell'accordo di Atene. La Haegeman propone quindi per la quarta questione la seguente soluzione:

«I provvedimenti di tutela unilaterale da parte della Comunità, previsti nell'art. 41, possono consistere unicamente nella creazione d'un sistema di prezzi minimi, e non già nella riscossione d'una tassa di compensazione».

B — Osservazioni dello Stato belga

Lo Stato belga osserva che, in forza dell'accordo d'Atene, da una parte, e del re-

golamento n. 816/70, dall'altra, le importazioni di vini greci sono ora sottoposte ad un regime misto. Esse infatti sono esentate dalla riscossione dei dazi doganali (Benelux) o sottoposte, nei limiti dei contingenti tariffari prefissati, a dazi doganali inferiori a quelli previsti dalla tariffa doganale comune (Francia, Germania, Italia), ma vengono gravate di una tassa di compensazione se il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato dei dazi della tariffa doganale comune (maggiorazione che può anche essere puramente fittizia come nel caso del Benelux), risulta inferiore al prezzo di riferimento.

Così stando le cose, il problema fondamentale da risolvere può venir enunciato come segue: Dopo l'accordo d'Atene, il Consiglio della CEE ha conservato il potere d'imporre con decisione unilaterale una tassa di compensazione sulle importazioni di vini greci oppure non può adottare un simile provvedimento se non in seguito alla specifica procedura di cui all'art. 43 del predetto accordo?

Circa la *prima questione*, lo Stato belga sostiene che il termine «regime», quale si trova al n. 2 del protocollo n. 14, va interpretato alla luce degli scopi perseguiti dal suddetto documento. Come risulta particolarmente dai nn. 1 e 3, il protocollo intendeva determinare il regime di tariffe e di contingenti che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana avrebbero applicato alle importazioni di vini greci. Il n. 2, inserito in questa disciplina, si riferisce con la menzione del «regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Francia, dalla Germania e dall'Italia» soltanto al regime di dazi doganali e di contingenti previsto per le suddette importazioni, e non invece alla tassa di compensazione.

Circa la *seconda questione*, lo Stato belga afferma che la tassa di compensazione non è un dazio doganale, né una tassa d'effetto equivalente, bensì un prelievo. Essa è stata istituita per rispondere alle esigenze della politica commerciale co-

mune e trova giustificazione nel protocollo n. 12 dell'accordo d'Atene, il cui n. 1 recita:

«Il sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica agricola comune costituisce un provvedimento di natura particolare a questa ultima, che non potrà essere considerato come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli articoli 12 e 37 dell'accordo di associazione, qualora venga applicato da una delle due parti».

La struttura stessa della tassa, i suoi scopi e le sue modalità di riscossione dimostrano che in realtà essa costituisce un'imposizione variabile, con i caratteri tipici di un prelievo.

Circa la *terza questione*, lo Stato belga è del parere che il fondamento giuridico della tassa di compensazione, la quale ha natura di prelievo, non va ricercato nell'art. 43 dell'accordo d'Atene, bensì nel protocollo n. 12 dello stesso. Nella fattispecie, inoltre, non sussistono neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 43. Ai sensi del primo comma del predetto articolo, sono in questo caso le autorità greche — non già quelle comunitarie — a dover invocare la citata disposizione, qualora ritengano che l'organizzazione del mercato in questione arrechi loro un danno; alle stesse autorità spetta chiedere la riunione del Consiglio d'associazione per istituire eventualmente una tassa in Grecia. L'art. 43, d'altra parte, non elenca dettagliatamente tutti i casi in cui può venir riscossa una tassa di compensazione, ma si limita a contemplare un singolo caso, senza tuttavia escludere le altre ipotesi che possono verificarsi nell'applicazione del trattato. Infine, occorre ricordare che l'art. 43 non ha efficacia diretta e che perciò la Haegeman non sarebbe legittimata a far valere un'eventuale violazione del medesimo.

Circa la *quarta questione*, lo Stato belga osserva che, avendo la Comunità il potere di istituire con decisione unilaterale prelievi o tasse di compensazione equivalenti a prelievi, l'art. 41 dell'accordo non interessa il caso in esame.

C — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

La Commissione riassume innanzitutto gli aspetti essenziali del regime giuridico applicato dagli Stati della Comunità dei Sei alle importazioni di vini greci, prima e dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 816/70 (1° giugno 1970).

Prima di tale data il suddetto regime, impostato sui dazi doganali e sui contingenti, variava notevolmente a seconda dello Stato membro importatore ed a seconda che si trattasse o meno di un paese del Benelux.

Il regolamento n. 816/70 non ha affatto modificato tale regime per quanto riguarda la struttura tariffaria, che, in conformità all'art. 23, n. 3, del trattato CEE, si era adeguata dal 1° gennaio 1970 alla tariffa doganale comune. Esso prevedeva, oltre l'eventuale applicazione di una clausola di salvaguardia analoga a quella contemplata nelle altre organizzazioni comuni di mercato, il divieto d'istituire tasse d'effetto equivalente e restrizioni quantitative, nonché la fissazione di un prezzo di riferimento. Il divieto d'istituire tasse d'effetto equivalente e restrizioni quantitative valeva anche per i vini greci. Inoltre era sembrato ragionevole, dal momento che ogni paese estraneo alla Comunità è un paese terzo, estendere anche alla Grecia, come agli altri paesi terzi, il sistema del prezzo di riferimento, cosa che l'accordo d'Atene non solo non vietava, ma anzi permetteva espressamente.

La riscossione d'una tassa di compensazione nelle ipotesi di cui all'art. 9 del regolamento è strettamente connessa alla disciplina sovraesposta. Essa non colpisce lo speciale regime tariffario di cui continuano a godere le importazioni di vini greci, sottoposte nel Benelux alla sola tassa di compensazione, mentre i vini provenienti da altri paesi terzi sono sottoposti al regime normale e devono pagare altresì i dazi della tariffa doganale comune.

Infine, il problema sollevato in questo caso dal regolamento n. 816/70 non ri-

guarda se non la Comunità dei Sei; l'accordo d'Atene non potrà vincolare i nuovi Stati membri se non in forza d'un protocollo aggiuntivo, che è attualmente oggetto di negoziati.

La Commissione passa successivamente all'esame delle questioni ed osserva, per quanto riguarda la loro ricevibilità, che il modo in cui esse sono state formulate non permetterebbe al giudice a quo di utilizzare le relative soluzioni per giungere alla definizione della controversia. In realtà, ciò che pure e soprattutto si dovrebbe accertare è se l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70 vincoli la Comunità e crei diritti soggettivi in capo ai singoli; in caso affermativo, si dovrebbe poi ancora accertare se il predetto articolo sia o meno in contrasto con le citate disposizioni dell'accordo d'Atene. Solo dopo aver risolto questi problemi, il giudice belga sarebbe in grado di affrontare il problema che costituisce l'oggetto della controversia; in sostanza, egli avrebbe dovuto chiedere alla Corte:

«Se il regolamento n. 816/70 — nella parte in cui contempla la riscossione di tasse di compensazione anche in relazione ad importazioni dalla Grecia — sia illegittimo in quanto non conforme agli artt. 37, n. 2, 41 e 43 dell'accordo di Atene, ed al n. 2 dell'allegato protocollo n. 14».

Prima di entrare nel merito delle questioni, la Commissione osserva ancora che il programma degli artt. 33-36 dell'accordo d'Atene, per quanto riguarda la materia agricola, è rimasto praticamente lettera morta, poiché la situazione politica creata in Grecia dopo il 21 aprile 1967 ha indotto la Comunità a limitare l'applicazione dell'accordo allo stretto necessario. Di conseguenza, si sono potuti realizzare, in materia agricola, soltanto i regimi di anticipazione previsti dall'art. 37 dell'accordo e dai protocolli allegati, che però riguardano esclusivamente i dazi doganali ed i contingenti, vale a dire gli ostacoli alla libera circolazione delle merci esistenti al 9 luglio 1961.

Nel prendere posizione sulle *due prime questioni*, la Commissione osserva che il

termine «regime» di cui al n. 2 del protocollo n. 14 concerne esclusivamente le materie ivi regolate, cioè il regime dei dazi doganali e dei contingenti da applicare alle importazioni di cui trattasi. L'interpretazione del termine «regime» estesa fino a ricomprendervi l'intera disciplina delle importazioni considerate, condurrebbe a risultati assurdi. Ammesso che con il n. 2 del protocollo n. 14 si sia voluto imporre ai paesi del Benelux di garantire ai vini greci lo stesso trattamento riservato, in forza dell'ordinamento comunitario, ai vini italiani, francesi e tedeschi, si dovrebbe concludere che il protocollo intendeva estendere ed ha esteso ai vini greci non solo le norme inerenti all'organizzazione comune dei mercati, ma anche tutte le norme volte a realizzare l'unione doganale, ivi comprese le norme relative alla circolazione intracomunitaria delle merci. Il termine «regime» di cui al n. 2 del protocollo n. 14 non può quindi venir interpretato se non nel senso che esso si riferisce al regime delle tariffe e dei contingenti istituito dal suddetto protocollo.

La tassa di compensazione istituita dal regolamento n. 816/70, che non corrisponde né ad un contingente né ad un dazio doganale propriamente detto, esula pertanto dalla nozione di «regime» testé illustrata. Essa ha la stessa natura dei prelievi instaurati nell'ambito della politica agricola comune, prelievi che vengono riscossi secondo diverse modalità; essi possono infatti consistere sia in un'imposizione variabile unica che si sostituisce a tutti gli altri meccanismi di protezione doganale, sia nel cumulo di due elementi: l'uno fisso, costituito dal dazio doganale, l'altro variabile, che si aggiunge al primo. In entrambi i casi il prelievo adempie la medesima funzione, serve cioè a portare il prezzo della merce importata ad un livello prefissato all'interno della Comunità.

Inoltre, anche se si supponesse che la tassa controversa possa in astratto venir assimilata ad una tassa d'effetto equivalente, ciò sarebbe da escludere nella fattispecie sulla base tanto del testo quanto

delle intenzioni degli autori dell'accordo d'Atene. Le considerazioni sovraesposte legittimano pertanto la conclusione che la tassa in esame ha natura di prelievo e, di conseguenza, non contrasta con l'art. 37, n. 2, a) dell'accordo.

Dopo aver fatto notare che il punto di vista della Comunità (tanto in relazione al concetto di prelievo quanto in relazione alla sua legittimità alla luce dell'accordo d'Atene) (cfr. decreto-legge n. 105, Gazzetta ufficiale ellenica 22 agosto 1965, n. 145), è apparentemente condiviso dalla Grecia stessa, la Commissione conclude proponendo che le prime due questioni vengano risolte come segue:

- «1. Il termine "regime" di cui al n. 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo d'Atene riguarda esclusivamente la disciplina dei dazi doganali e dei contingenti.
2. La tassa di compensazione istituita dal regolamento n. 816/70 è un prelievo ai sensi del protocollo n. 12 annesso all'accordo di Atene e, di conseguenza, non può, sulla base del citato protocollo, venir considerata come dazio doganale o come tassa d'effetto equivalente, ai sensi dell'art. 37, n. 2, del predetto accordo.»

Le due rimanenti questioni sono, a parere della Commissione, da una parte, formulate in modo inesatto, dall'altra, inutili. In primo luogo, è pacifico che la Commissione non ha mai deciso la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni di vini greci, ma si è limitata, in applicazione del regolamento del Consiglio n. 816/70, a determinare l'ammontare delle tasse ivi previste. In secondo luogo, la Commissione non ha mai inteso né sostenuto di agire in base agli artt. 41 e 43 dell'accordo d'Atene. Le due questioni vanno perciò risolte come segue:

- «3. La Comunità non è competente a decidere circa l'ammontare e le mo-

dalità di riscossione della tassa contemplata nell'art. 43 dell'accordo d'Atene, se non a titolo provvisorio ed in attesa della decisione del Consiglio d'associazione.

4. Il sistema dei prezzi minimi previsto dall'art. 41 dell'accordo d'Atene non può venir realizzato con un sistema di tasse di compensazione.»

Con ciò non si è tuttavia risolta la questione di fondo posta dal giudice belga. Non si deve soprattutto dedurre dalla soluzione negativa proposta la conseguenza che la tassa di compensazione, riscossa in forza del regolamento n. 816/70, è in contrasto con gli artt. 41 e 43 dell'accordo d'Atene e che, perciò, il suddetto regolamento è illegittimo. Nell'adottare il provvedimento controverso, le autorità comunitarie non hanno mai fatto riferimento agli articoli di cui sopra, i quali in realtà contemplano specifiche ipotesi, estranee alla fattispecie in esame.

La Commissione ritiene opportuno che la Corte, nel risolvere le predette questioni, precisi, per il giudice proponente, che la pronuncia, in specie per quanto riguarda la terza e la quarta questione, non permette di ritenere illegittimo il regolamento n. 816/70, nella parte in cui esso contempla la riscossione di tasse di compensazione anche sulle importazioni di vini greci.

III — La fase orale del procedimento

La società R. & V. Haegeman, lo Stato belga e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 12 marzo 1974.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 aprile 1974.

In diritto

- ¹ Con sentenza 17 ottobre 1973, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 1973, il Tribunale di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816 (GU 1970, n. L 99), nonché di alcune disposizioni dell'«accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia», concluso dal Consiglio con decisione 25 settembre 1961 63/106/CEE e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18 febbraio 1963, pag. 293, qui di seguito chiamato «accordo d'Atene».
- ² Ai sensi dell'art. 177, primo comma, del trattato CEE, «la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale... sull'interpretazione... degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità».
- ^{3/5} L'accordo d'Atene è stato concluso dal Consiglio, in conformità agli artt. 228 e 238 del trattato, come risulta dal testo della decisione 25 settembre 1961. Esso costituisce quindi, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle istituzioni della Comunità nel senso di cui all'art. 177, primo comma, lettera b). Le sue disposizioni formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario.
- ⁶ La Corte è perciò competente, nell'ambito del suddetto ordinamento, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'accordo.
- ⁷ Con la prima questione si chiede di precisare come vada inteso il termine «regime» di cui al n. 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo d'Atene.
- ⁸ Dal fascicolo processuale si evince che si tratta essenzialmente di stabilire se il «regime» di cui al citato protocollo consista unicamente nel regime dei dazi doganali e dei contingenti oppure riguardi l'intera disciplina dell'importazione dei vini greci nei paesi del Benelux.
- ^{9/10} Il n. 2 del protocollo n. 14 recita:

«Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia».

La predetta norma va interpretata alla luce del sistema dell'accordo d'Atene, di cui essa fa parte, nonché alla luce del complesso delle disposizioni contenute nel protocollo stesso.

- 11 Come risulta dall'art. 6 dell'accordo, l'associazione creata tra la Comunità e la Grecia «è fondata su un'unione doganale che, fatte salve le eccezioni previste dall'accordo, si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto di dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa d'effetto equivalente tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia, nonché l'adozione da parte della Grecia della tariffa doganale comune della Comunità nei suoi rapporti con i paesi terzi».
- 12 Per quanto riguarda in particolare i prodotti agricoli, l'art. 33 dell'accordo dispone che il funzionamento e lo sviluppo dell'associazione devono essere accompagnati dalla progressiva armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia.
- 13 L'armonizzazione è subordinata, da una parte, ai progressi che saranno realizzati dalla Comunità nella instaurazione della propria politica agricola comune, dall'altra, alla messa in pratica della procedura prevista negli artt. 34 e 35 dell'accordo.
- 14 Anche prima della summenzionata armonizzazione, i prodotti agricoli vengono sottoposti ad un regime illustrato dall'art. 37 dell'accordo. Questo regime comporta, per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato III, l'abolizione progressiva dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione, nonché delle tasse e delle misure d'effetto equivalente.
- 15 Per i prodotti non compresi nell'elenco di cui sopra, il regime si traduce nell'imposizione alle parti contraenti di un obbligo di stand-still avente ad oggetto i dazi doganali ed i contingenti da esse applicati alla data in cui l'accordo è entrato in vigore, nonché nella reciproca estensione fra le parti delle concessioni tariffarie ed in materia di contingenti che ciascuna di esse accorda ai paesi terzi.
- 16 In relazione ai prodotti agricoli, inoltre, il protocollo n. 12 annesso all'accordo dispone ch'essi potranno venir sottoposti al sistema di prelievi previsto nell'ambito della politica agricola comune.

- 17 Dalla normativa sovraesposta si ricava che scopo dell'accordo d'Atene è la realizzazione di un'unione doganale, con la triplice riserva delle scadenze previste in merito dall'accordo, dei particolari vantaggi garantiti agli esportatori greci di certi prodotti in materia di tariffe e di contingenti e della facoltà concessa alla Comunità dal protocollo n. 12 di adottare i provvedimenti necessari alla realizzazione della politica agricola comune.
- 18 Nella stessa normativa rientra il protocollo n. 14, che prevede l'estensione agli esportatori greci di vini delle reciproche concessioni commerciali, presenti e future, fra gli Stati membri.
- 19 Già da ciò si può desumere che il n. 2 del protocollo testé citato disciplina esclusivamente i dazi doganali ed i contingenti da applicare alle esportazioni vinicole greche.
- 20 Per di più, esso si colloca in un testo che, in ordine alle esportazioni di vini greci in Francia, Germania e Italia, regola esclusivamente questioni relative ai dazi doganali ed ai contingenti.
- 21 Si può dunque concludere che il termine «regime» di cui al n. 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, va inteso come riferentesi esclusivamente alla materia dei dazi doganali e dei contingenti.
- 22 Con la seconda questione si chiede se la tassa di compensazione riscossa dalla Commissione delle Comunità europee sulle importazioni di vini greci nel Belgio e nel Granducato del Lussemburgo costituisca un dazio o una tassa d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 37, n. 2, dell'accordo d'Atene.
- 23 L'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 816/70 recita:
- «Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali».

- 24 Come si può evincere dal quarto considerando del suddetto regolamento, la tassa di compensazione mira essenzialmente ad evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute ad offerte sul mercato mondiale fatte a prezzi anormali.
- 25/26 Di conseguenza, questa tassa, quale risulta dalla disciplina testé illustrata, viene determinata con riferimento ad un livello di prezzi fissato in funzione degli obiettivi del mercato comune ed ha un tasso mobile suscettibile di variare in dipendenza delle fluttuazioni congiunturali, assolvendo così un compito di regolazione del mercato comune dei vini. Essa costituisce un prelievo connesso all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo.
- 27 È bensì vero che con riguardo alle importazioni di vini greci nei paesi del Benelux, i quali non riscuotono su dette importazioni alcun dazio doganale, l'effetto protettivo della tassa di compensazione viene a mancare. Ciò però non incide sulla natura giuridica della tassa, trattandosi di una circostanza dovuta esclusivamente al regime privilegiato garantito alle importazioni in esame.
- 28 L'imposizione di cui sopra discende dai provvedimenti adottati nell'ambito della politica agricola comune, ed in particolare dalle disposizioni complementari emanate con il regolamento n. 816/70 in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- 29 In effetti, il n. 1 del protocollo n. 12 annesso all'accordo d'Atene fa salva la libertà d'azione della Comunità, disponendo che:
- «Il sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica agricola comune costituisce un provvedimento di natura particolare a quest'ultima, che non potrà essere considerato come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli articoli 12 e 37 dell'accordo di associazione, qualora venga applicato da una delle due parti».
- 30 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la tassa di compensazione riscossa sui vini greci importati nel Belgio e nel Granducato del Lussemburgo in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70, costituisce un prelievo ai sensi del protocollo n. 12 annesso all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia e non può, a norma del suddetto pro-

toocollo, essere considerata come un dazio doganale né come una tassa d'effetto equivalente nel senso di cui all'art. 37, n. 2, dell'accordo stesso.

- 31 Con la terza questione si chiede se, in base all'art. 43 dell'accordo d'Atene, la Commissione delle Comunità europee sia autorizzata a decidere da sola, cioè senza interpellare il Consiglio d'associazione, circa l'ammontare e le modalità di riscossione della tassa di compensazione applicata all'importazione di vini greci nel territorio della CEE.
- 32 Con la quarta questione si domanda poi se, sussistendo tutti i presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 41 dell'accordo di associazione, la Commissione delle Comunità europee sia legittimata ad esercitare la tutela ivi prevista, ricorrendo ad un sistema diverso dai prezzi minimi, e più precisamente, istituendo tasse di compensazione riscosse dalla Comunità.
- 33 Gli artt. 41 e 43 dell'accordo si riferiscono a particolari situazioni, caratterizzate sia dall'esistenza di una perturbazione atta a compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39 del trattato CEE, sia dall'esistenza di un pregiudizio arrecato al mercato di uno o più Stati membri o della Comunità, da una parte, o a quello della Grecia, dall'altra.
- 34 Dalle norme di cui sopra si ricava che i provvedimenti da esse contemplati hanno il solo scopo di ovviare a difficoltà derivanti da situazioni anomale di mercato.
- 35 La tassa di compensazione di cui si discute costituisce invece un provvedimento di stabilizzazione all'importazione, inerente all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo.
- 36 Per tale motivo gli artt. 41 e 43 dell'accordo non hanno alcuna rilevanza per l'applicazione della suddetta tassa e le questioni relative alla loro interpretazione risultano, nella fattispecie, prive di oggetto.

Sulle spese

- 37/38 Le spese sostenute dallo Stato belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a

rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dal Tribunale di Bruxelles con sentenza 17 ottobre 1973, afferma per diritto:

- 1° Il termine «regime» di cui al n. 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo d'associazione fra la CEE e la Grecia va inteso come riferentesi esclusivamente alla materia dei dazi doganali e dei contingenti.
- 2° La tassa di compensazione riscossa sui vini greci importati nel Belgio e nel Granducato del Lussemburgo in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70, costituisce un prelievo ai sensi del protocollo n. 12 annesso all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia e non può, a norma del suddetto protocollo, essere considerata come un dazio doganale né come una tassa d'effetto equivalente nel senso di cui all'art. 37, n. 2, dell'accordo stesso.
- 3° Gli artt. 41 e 43 dell'accordo di associazione tra la CEE e la Grecia non hanno alcuna rilevanza per l'applicazione della tassa di compensazione istituita dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70.

Lecourt	Donner	Sørensen	Monaco	Mertens de Wilmars
Pescatore	Kutscher	Ó Dálaigh		Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 aprile 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt